

PROGRAMMA SEMINARIO

“ASSOCIAZIONE FORENSE BOLOGNA”

**“SEMINARIO DI RIFLESSIONE GIURIDICA
IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO”**

“MENO MALE E' LUNEDI”

Materie trattate: la disciplina del lavoro penitenziario nella prospettiva rieducativa dell'ordinamento penitenziario; analisi del disegno di legge 23/12/2014 recante *«Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto al fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»*.

Relazione introduttiva e mediazione: **Avv. Matteo Murgò, Presidente dell'Associazione Forense Bologna..**

Relatori: (in ordine alfabetico)

- 1) Dott. Sabina Bosi, Magistrato di Sorveglianza di Bologna;**
- 2) Dott. Filippo Vendemmiati, giornalista e regista italiano;**
- 3) Prof. Giorgio Italo Minguzzi, docente di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Bologna;**

PREMESSA

L'associazione forense Bologna ha sempre riservato particolare attenzione al mondo penitenziario, alle conseguenze umane e sociali che questa realtà ripercuote sui detenuti e soprattutto alle diverse sfaccettature che l'effetto rieducativo e riabilitativo della pena imprime al carcerato.

Un'eternità sembra trascorsa dagli anni in cui non solo la dottrina, ma lo stesso legislatore scommettevano sulle alternative al carcere, e su quell'obiettivo di risocializzazione del condannato che – pur se costituzionalmente imposto dall'art. 27 Cost. – appare oggi relegato al rango poco più di utopia.

Riprendere il filo di una riflessione anche su questi temi, superando la rassegnazione che sembra dominare anche presso gran parte della dottrina penalistica, è a nostro avviso più che mai urgente: nella consapevolezza che, anche nell'attuale situazione di crisi economica (e di connessa scarsità di risorse da investire nella “risocializzazione”), il percorso da compiere è in primo luogo culturale, e passa in definitiva per una rinnovata riflessione sulla domanda cruciale – oggi come ieri – sul “perché punire”.

L'ottica dominante nelle politiche penali guarda in direzioni che lasciano in secondo piano (al piano più basso) i diritti dei condannati. Le politiche penali sono costruite dai legislatori pensando non all'uomo che soffre, ma al trasgressore dei precetti, al delinquente che merita d'essere condannato.

Meritevole di apprezzamento risulta, *in subiecta materia* il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 2013, circa la stringente necessità di cambiare profondamente la condizione delle carceri italiane in rapporto diretto all'endemico problema del sovraffollamento carcerario e l'obbligo di conformarsi alla sentenza pilota della Corte EDU 8 gennaio 2013, entro il termine di un anno dalla sua pubblicazione (“inderogabile necessità di porre fine, senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo”).

Ovviamente il messaggio presidenziale va inteso come stimolo di riflessioni e di iniziative di altri poteri, e più in genere della sfera pubblica democratica. Alcuni possibili interventi sono specificamente indicati: meccanismi di probation; previsione di pene limitative della libertà personale non carcerarie in Italia: un imperativo, ad un tempo, giuridico e politico e morale.

La risposta del Governo non è tardata ad arrivare, infatti il 23 dicembre 2014 il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati il testo di un corposo disegno di

legge recante «*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto al fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*».

La relazione di accompagnamento al D.D.L. evidenzia la necessità di mettere mano anche all'ordinamento penitenziario, bisognoso di una «*rivisitazione complessiva*» dopo che i molteplici interventi degli ultimi anni «*hanno in qualche modo compromesso la coerenza e l'organicità dell'intero impianto*».

A tal fine, l'art. 24 del D.D.L. prevede una specifica delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, secondo i criteri direttivi dettati dal successivo art. 26, che si riporta di seguito per comodità di lettura:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse;

c) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo;

d) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

e) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati;

f) previsione di un più ampio ricorso al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

h) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali per il

suo esercizio;

i) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età».

Ed è proprio quest'aria di riforme che porta questa Associazione a condividere l'iniziativa del noto regista Filippo Vendemmiati, con il suo *Docufilm* "Meno male è lunedì", proponendo la proiezione dello stesso presso il Tribunale di Bologna.

Dopo l'anteprima al Festival del cinema di Roma e una proiezione a Spoleto, è uscito nelle sale italiane, a partire da Bologna, «Meno male è lunedì», il docu-film firmato dal giornalista Filippo Vendemmiati che racconta la storia di FID, Fare impresa in Dozza, l'impresa sociale costituita nel carcere bolognese, quasi tre anni fa, da tre big della packaging valley del capoluogo emiliano: Gd, Ima e Marchesini Group. È una esperienza unica in Italia, con la quale tre grandi gruppi industriali sono riusciti fino ad ora a formare e ad assumere una trentina di detenuti, dei quali circa nove, dopo aver scontato la pena, sono stati collocati in aziende dell'indotto con contratti a tempo indeterminato.

FID è un'impresa a tutti gli effetti, nata da una idea di Giorgio Italo Minguzzi, docente di Diritto commerciale all'Università di Bologna che ha poi trovato subito alleati convinti nei vertici dei tre big della meccanica e nella Fondazione Aldini Valeriani, vale a dire l'istituto superiore che nel capoluogo forma da anni i tecnici richieste dalle aziende della regione. Grazie al riadattamento della palestra del carcere, trasformata in officina, è nata ed è cresciuta un'azienda, dove i detenuti – tutti assunti con il contratto nazionale dei metalmeccanici – assemblano e e montano i componenti meccanici destinati alla filiera. Minguzzi oggi è il presidente di Fid, affiancato da Gian Guido Naldi, amministratore delegato. Gli ex operai in pensione portano all'interno del carcere non solo le loro competenze ma anche l'orgoglio professionale. A loro volta i detenuti – attualmente ne sono impiegati dodici, dei quali circa la metà stranieri – imparano un mestiere che, come recita la stessa ragione sociale dell'azienda, «fornisce una opportunità di lavoro stabile e duratura, recuperabile al compimento del periodo detentivo».

Ovviamente, il seminario involgerà solo talune tematiche concordate tra i Relatori

in considerazione della durata dell'evento formativo.